

PS6420 - CITOSALUS EQUI

Provvedimento n. 24068

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTO il proprio provvedimento del 27 giugno 2012, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso Citosalus S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Citosalus S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo (di seguito, anche solo "Citosalus"). L'azienda opera nella distribuzione di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici e prodotti per la detergenza personale. Dal bilancio di esercizio del professionista relativo all'anno 2010 emerge un fatturato pari a 129.000 euro e una perdita di esercizio pari a circa 34.000 euro mentre dal bilancio provvisorio relativo all'anno 2011 si evidenzia una perdita pari a circa 15.000 euro.

2. Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute e l'Associazione di Consumatori European Consumers, in qualità di segnalanti.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente provvedimento ha ad oggetto la possibile scorrettezza della condotta posta in essere da Citosalus e consistente nell'accreditare l'integratore alimentare "*Equi*", confezionato e promosso dal professionista, come in grado di abbassare il tasso alcolemico nel sangue.

4. Il prodotto è stato pubblicizzato sulle pagine web www.citosalus.eu¹, www.citosalus.com/cosa-e-equi.htm² e www.beviequi.com³ mediante l'attribuzione di specifiche proprietà di riduzione "*degli effetti dell'alcool*" e proprietà antiossidanti:

¹ [Data di rilevazione 31 maggio 2012 come risulta dal verbale di acquisizione al fascicolo PS6420]

² [Data rilevazione 7 giugno 2012.]

³ [Data rilevazione 7 giugno 2012.]



5. I *claim* sopraindicati sono meglio esplicitati sul sito www.citosalus.eu con affermazioni del tipo *"riduce i processi ossidativi dell'alcool"*; *"Grazie alla particolare sinergia e modalità di produzione dei suoi ingredienti [...] Equi attiva una speciale funzione DEPURATIVA E ANTIOSSIDANTE immediatamente dopo l'assunzione anticipando così il 'superlavoro' che sarebbe a carico degli organi di depurazione (ad es. il fegato) ed agevolando l'eliminazione del prodotto indigerito (alcool, ecc.)"*. L'integratore, oltre all'azione depurativa e antiossidante, possiederebbe la caratteristica di agevolare *"l'eliminazione dei cataboliti prodotti da alimenti e farmaci"*.

6. Nella sezione descrittiva del sito www.citosalus.com si legge, altresì, che Equi *"è particolarmente indicato a chi non vuole rinunciare a due bicchieri di vino a pasto ma al contempo non vuole perdere lucidità ed efficienza, fondamentali per azioni dove è richiesta la massima attenzione "oltre a ridurre il tasso alcolico (effetto riscontrato con strumenti di precisione) induce un recupero della cenestesi (ovvero la percezione sensoriale di benessere o malessere) e della efficienza psicofisica [...]"*.

7. Da un filmato video presente sul sito www.citosalus.com, si apprende che *"Equi agisce andando a riattivare nell'organismo le funzioni enzimatiche quindi accelerando e migliorando i processi di metabolizzazione dell'alcool. Induce anche una sorta di benessere proprio per il fatto che l'alcool viene eliminato come tossina dall'organismo dal fastidio prodotto dalla tossina dell'alcool [...]"*. Sull'abbassamento del grado alcolemico, si precisa che *"Non possiamo dare un dato preciso, in quanto è molto soggettivo come è soggettivo il funzionamento dell'alcool sull'organismo. Quindi i tempi di riduzione sono decisamente abbassati rispetto alle aspettative delle tabelle alcolometriche... possiamo dire che mediamente abbiamo visto una riduzione dal quarto d'ora alla mezz'ora di importanti livelli di alcolemia"*.

L'efficacia del prodotto verrebbe altresì avvalorata dall'opinione di un esperto⁴: *"Abbiamo visto riduzione dell'alcolemia importante ...problemi sembrano superati con Equi con un recupero molto rapido dell'efficienza psichica ... risultati straordinari ... con Equi possiamo continuare a bere un sano e buon bicchiere di vino mantenendo efficienza [...]"*.

8. Infine, nel sito viene prospettata una collaborazione scientifica in corso con l'Università di Milano nell'ambito di un progetto di monitoraggio dei trattamenti per l'alcolemia.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

9. Rispettivamente in data 14 giugno, 19 luglio e 30 settembre 2010, l'associazione *European Consumer*, un consumatore e il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute hanno segnalato la possibile ingannevolezza dei siti *internet* del professionista. Nelle richieste di intervento veniva evidenziato che la promozione di "Equi" in termini di riduzione del tasso alcolemico sarebbe idonea ad indurre in errore il consumatore in quanto attribuisce all'integratore effetti e proprietà che non possiederebbe in ragione della carenza sul piano scientifico di evidenze che attestino la veridicità di tali asserzioni.

⁴ [Il Direttore dell'Istituto di Ricerca Svizzero sull'energia psichica.]

10. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 27 giugno 2012 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS6420 nei confronti di Citosalus per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), 21, comma 3, 22 e 23, lettera d), del Codice del Consumo.

11. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza dei messaggi veicolati tramite i siti *internet* citati avuto particolare riferimento alla composizione ed efficacia del prodotto, alle vantate azioni specifiche sul processo di smaltimento degli effetti dell'alcool, alle eventuali omissioni informative presenti sui siti ed alle vantate collaborazioni con l'ateneo milanese, nonché all'eventuale induzione a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza alla luce del vanto riconducibile alla possibilità di ridurre gli effetti dell'alcool.

12. In data 5 luglio 2012 è stato eseguito l'accertamento ispettivo presso la sede di Citosalus di Mogliano Veneto (TV).

13. Sono state acquisite agli atti del procedimento in oggetto - in data 10 luglio 2012 - le note inviate dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (di seguito, INRAN) e dall'Istituto Superiore di Sanità (di seguito, ISS) pervenute rispettivamente in data 8 settembre 2005 e 14 ottobre 2005 nell'ambito del procedimento PI4888⁵, nonché la nota pervenuta, in data 10 febbraio 2006, da parte dell'INRAN nell'ambito del procedimento PI5120⁶. Le informazioni richieste avevano ad oggetto l'incidenza degli zuccheri semplici e degli acidi (citrico e ascorbico) – gli elementi alla base della formula di Equi – nel processo di metabolizzazione dell'alcool.

14. Nel corso del procedimento, il professionista ha fornito – in data 26 luglio e 4 settembre 2012- le informazioni richieste nella comunicazione di avvio.

15. In data 14 settembre 2012 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

16. Equi è un integratore alimentare ottenuto da una lavorazione di amidi di cereali (mais) e composto in maggior percentuale di zuccheri (fruttosio, maltosio, glucosio), acidi (acido ascorbico e acido citrico) e estratti di piante e fiori. Si riporta la composizione così come risulta dalle confezioni del prodotto:

Per 100 gr.	
Kcal	239,00 kca
Kj	1011,0 kj
Proteine	
Glucidi	79,90 g
Lipidi	
Destrosio	25,0 g
Maltosio	22,00 g
Polisaccaridi	7,50 g
Fruttosio	7,20 g
Sorbitolo	15,0 g
Mannitolo	3,2 g
A. Ascorbico	556,0 mg
A. Citrico	111,0 mg
A. Piruvico	222,0 mg
Vitamina B5	56,0 mg
Vitamina D	56,0 mg
Vitamina B9	3,3 mg
Citrato di Ca	180 mg
Calendula	100 mg
Echinacea P.	100 mg

17. Non esistono, allo stato, studi scientifici e/o test di laboratorio su campioni attendibili di popolazione tesi a dimostrare e accertare i vantati effetti di abbassamento del grado alcolemico del prodotto⁷. Il risultato sulla riduzione di livelli alcolemici è dedotto su basi empiriche, ossia da rilevazioni alcolemiche⁸ in soggetti che avevano assunto moderate quantità di alcool effettuate con etilometri a sensori chimici, elettrochimici ed elettronici. Di tali verifiche, però, non è stata fornita documentazione che attesti le modalità di rilevamento dei dati in modo puntuale e tecnico. Dalla documentazione acquisita in atti ed, in particolare, in ispezione risulta esclusivamente un documento di sintesi che riporta l'esito di un campione pari a 16 persone (15 uomini e una donna)⁹.

⁵ [Procedimento concluso con provv. n. 14963 del 30 novembre 2005, pubblicato in Boll n. 48/05.]

⁶ [Cfr. procedimento concluso con provv. n. 15537 del 24 maggio 2006, in Boll. n. 1/06.]

⁷ [Cfr. pag. 13 memoria Citosalus del 26 luglio 2012 nonché dichiarazioni rilasciate dalla amministratrice della società e allegate al verbale ispettivo del 5 luglio.]

⁸ [Rilevazioni effettuate nel corso della manifestazione enogastronomia Vinitaly.]

⁹ [Cfr. doc. n. 6 verbale accertamento ispettivo.]

18. Al fine di dimostrare l'efficacia dell'integratore, il professionista ha fornito informazioni in merito alle caratteristiche degli zuccheri e degli acidi con i quali è composto l'integratore nonché ha allegato gli atti di due congressi – già pubblicati sul sito *internet* www.citosalus.com - tenutisi il primo in Italia¹⁰ e il secondo all'estero¹¹.

19. Dalle note dell'INRAN e dell'ISS relative alle funzioni di acidi e zuccheri nel processo di metabolizzazione dell'alcool, acquisite agli atti del fascicolo, emerge che:

- l'alcool è una molecola che viene facilmente assorbita a livello intestinale diffondendosi in tutti i tessuti attraverso il torrente circolatorio. La maggior parte dell'alcool è metabolizzata nel fegato (circa il 90%) dove per effetto di tre meccanismi ossidativi viene trasformato in acetaldeide. Si tratta di una sostanza tossica per i mitocondri che può causare danni alle membrane e/o necrosi cellulare e che, a sua volta, diventa acido acetico ed entra nel cosiddetto ciclo di *Krebs* (detto anche ciclo dell'acido citrico). Per stimolare il metabolismo dell'alcool si cerca quindi di aumentare il catabolismo del suo prodotto tossico, l'acetaldeide, essenzialmente attraverso la stimolazione del ciclo di *Krebs* ottenuta con l'assunzione di acido citrico e soprattutto con zuccheri immediatamente assimilabili (fruttosio, glucosio, ecc.);

- lo studio degli effetti del fruttosio e, in generale, degli zuccheri semplici nell'attenuare i sintomi da intossicazione da alcool hanno avuto una certa popolarità negli anni '80. In particolare era stato osservato che una somministrazione di una miscela di fruttosio e glucosio sui ratti determinava una riduzione dell'alcolemia nel sangue. Lo stesso tipo di esperimenti condotto sull'uomo ha dato risultati simili anche se con una variabilità molto elevata tale da non consentire di giungere a conclusioni certe. In particolare, alcuni studi evidenziavano che la somministrazione di fruttosio e glucosio non avevano effetti né sull'intensità dell'intossicazione né sulla comparsa dei malesseri tipici dell'ubriachezza, quali cefalee e nausea. Tuttavia gli stessi ingredienti mostrano invece un effetto significativo nelle alterazioni metaboliche dovute all'etanolo, riducendo in particolare il carico acido del sangue e in particolare dei chetoni;

- la contraddittorietà dei predetti risultati va ricondotta alla tempistica di somministrazione. Infatti, laddove l'effetto è significativo se l'assunzione della miscela di glucosio e fruttosio è contestuale a quella dell'alcool, esso tende a scomparire nell'ipotesi in cui intercorra un certo intervallo di tempo. Sull'inefficacia delle preparazioni contenenti miscele di fruttosio e glucosio è pubblicato un lavoro del 1995 ove vengono comparati gli effetti della somministrazione di una bevanda contenente fruttosio e succo di limone rispetto all'assunzione di acqua minerale (placebo). Bevanda e placebo si comportavano alla stessa maniera nella cinetica dell'eliminazione dell'alcool;

- in conclusione, sulla base della letteratura scientifica esaminata, non si ritiene che una bevanda a base di zuccheri (fruttosio, glucosio) possa avere un'efficacia nell'attenuare i sintomi di malessere indotti da un'intossicazione da alcool né tanto meno interferire con il metabolismo dell'alcool tanto da aumentare i livelli di disgregazione. Quanto invece all'acido citrico, emerge che si tratta di *"un alimento che può blandamente coadiuvare il metabolismo dell'alcool"*.

20. Dagli accertamenti ispettivi è emerso, infine, che, allo stato, non sono in corso collaborazioni con l'Università di Milano. La citazione dell'ateneo lombardo è in realtà riconducibile ad un progetto – in fase preliminare e risalente all'ottobre 2010 – finalizzato all'avvio di uno studio su prodotti c.d. "antisbornia" ma, in ragione della mancata presentazione di altri produttori e/o distributori di prodotti alternativi, lo studio non ha avuto seguito¹².

3) La diffusione della condotta

21. Le pagine del sito *internet* www.citosalus.eu sono in diffusione dal maggio 2012 mentre il sito *internet* www.citosalus.com è *on line*, nella versione oggetto di rilevazione, dal giugno 2009. La società ha comunicato di aver interrotto, immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la diffusione del sito www.citosalus.com, tramite il reindirizzamento verso le pagine di www.citosalus.eu. In quest'ultimo sito sono stati, inoltre, sospesi i contenuti relativi agli effetti di abbassamento del tasso alcolemico, limitandosi a promuovere l'integratore "Equi" come mero prodotto depurativo. Dal luglio 2010, inoltre, non sono state attuate attività promozionali relative all'integratore come detossicante alcolemico né sono in programmazione per il futuro siffatte attività.

22. Quanto, infine, all'indirizzo *internet* www.beviequi.com, dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento è emersa l'estraneità di Citosalus nella diffusione. Tale sito è infatti riconducibile ad un operatore estero (una società di diritto croato) che ha acquistato il prodotto da Citosalus per una distribuzione *on line* dello stesso¹³.

4) Le argomentazioni difensive della Parte

23. Citosalus ha rappresentato che la mancanza di studi scientifici tesi a far avvalorare ufficialmente o scientificamente gli effetti verificati tramite l'assunzione di "Equi" è riconducibile alla carenza di risorse economiche sufficienti per avviare uno studio accreditato da parte di un ente autorevole. Sul punto, però, il professionista ritiene che i siti

¹⁰ [Convegno avente ad oggetto "La riattivazione delle memorie biochimiche come meccanismo di prevenzione nutriceutico – 111° congresso di medicina interna" ROMA, Ottobre 2010.]

¹¹ [Convegno avente ad oggetto "La riattivazione delle memorie biochimiche come meccanismo di prevenzione nutriceutico" – International Conference and Scientific Debate Club Yalta-Crimea/Giugno 2010.]

¹² [Cfr. dichiarazioni rilasciate dalla amministratrice della Citosalus riportate nell'allegato n. 2 in allegato al verbale ispettivo del 5 luglio.]

¹³ [Cfr. memoria di Citosalus del 26 luglio e 4 settembre 2012, nonché rilevazione effettuata d'ufficio sulla registrazione del dominio ai fini di riscontrare quanto dichiarato dal professionista.]

internet non veicolino un messaggio ingannevole in quanto l'effetto di riduzione dell'alcool è stato comprovato dalle rilevazioni alcolemiche

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

24. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 28 settembre 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

25. Con parere pervenuto in data 19 ottobre 2012, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta sulla base delle seguenti considerazioni:

- non risulta dalla documentazione versata in atti, con la necessaria chiarezza e intelligibilità, l'attitudine del prodotto ad accelerare lo smaltimento dell'alcool nel soggetto che lo assume, con particolare riguardo all'azione sulla metabolizzazione e smaltimento delle tossine dell'alcool, degli effetti digestivi, depurativi e antiossidanti. Deve conseguentemente presumersi che la relativa attribuzione da parte del messaggio sia un vanto non corrispondente alle effettive qualità del prodotto, e da ciò discende la natura mendace dell'affermazione;
- i messaggi veicolano l'erroneo convincimento che il prodotto possieda determinate caratteristiche senza che siano al contempo specificate le prove scientifiche effettuate a dimostrazione dell'assunto vantato (es. analisi di laboratorio, studi e sperimentazioni);
- la condotta appare scorretta anche in virtù del rinvio alla collaborazione scientifica con l'Università di Milano, stante l'omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche, la natura e la portata della collaborazione con l'ateneo milanese.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

26. La pratica commerciale contestata al professionista consiste nell'aver attribuito all'integratore alimentare "Equi", qualità, proprietà ed effetti di riduzione del tasso alcolemico. Oggetto di valutazione nel presente provvedimento sono esclusivamente i vantì riportati nei siti *internet* www.citosalus.com e www.citosalus.eu, atteso che il sito www.beviequi.com non è riconducibile all'attività commerciale e promozionale di Citosalus, ma ad un operatore estero.

27. Nel complesso le pagine dei due siti descritti risultano incentrate sui benefici che il consumatore può ottenere assumendo Equi, in quanto ad esso sarebbero riconducibili rilevanti risultati nello smaltimento dell'alcool e nell'attenuazione degli effetti collaterali derivanti dalla sua assunzione quali *inter alia*, il riequilibrio dell'efficienza psicofisica, il miglioramento della digestione, l'efficacia antiossidante e depurativa.

28. Risultano chiaramente orientate a ingenerare nel consumatore la ragionevole convinzione di poter ottenere tali risultati e un generale senso di benessere le espressioni: "*riduce i processi ossidativi dell'alcool*" e "*induce anche una sorta di benessere proprio per il fatto che l'alcool viene eliminato come tossina dall'organismo*". L'idea che si possano conseguire simili risultati è ulteriormente rafforzata dai riferimenti alle prestazioni di Equi avallate dall'opinione di un esperto secondo cui "*abbiamo visto riduzione dell'alcoemia importante ...problemi sembrano superati con Equi con un recupero molto rapido dell'efficienza psichica ... risultati straordinari ... con Equi possiamo continuare a bere un sano e buon bicchiere di vino mantenendo efficienza...*". I vantì prestazionali vengono, infine, indirettamente evidenziati anche attraverso il riferimento agli esiti di talune conferenze aventi ad oggetto la funzione di metabolizzazione dell'alcool. Analogo effetto persuasivo deriva dalla menzione della collaborazione con l'Università di Milano riportata nei siti *internet*.

29. In realtà, dalle evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria è emerso che i siti *internet* fanno riferimento a caratteristiche e qualità non verificate e riscontrate, posto che non esiste alcuna documentazione scientifica idonea a comprovare quanto evidenziato - con toni enfatici e perentori - nei messaggi diretti ai consumatori.

30. Sul punto basti osservare che lo stesso professionista ha ammesso la totale carenza di studi scientifici e/o test di laboratorio che dimostrino tali effetti. L'utilizzo dei *claim* e delle indicazioni sulla riduzione dell'alcool, infatti, sono impiegati facendo esclusivo riferimento alla rilevazioni effettuate tramite l'ausilio di etilometri professionali. Parimenti non dimostrate appaiono le ulteriori caratteristiche di Equi, quale quella di eliminare i "*cataboliti prodotti da alimenti e farmaci*".

31. Ciò posto, i messaggi sono da ritenersi ingannevoli in quanto inducono in errore il consumatore medio sulle effettive caratteristiche e proprietà dell'integratore alimentare, non sussistono alcuna evidenza scientifica che attesti le proprietà vantate, risultando anzi acquisiti agli atti relazioni dell'ISS e dell'INRAN che portano ad escludere la veridicità degli effetti pubblicizzati.

32. Relativamente a tale specifico aspetto, il professionista ha eccepito che le stesse rilevazioni alcolemiche possono essere di per sé idonee a fondare la veridicità della comunicazione pubblicitaria. L'argomentazione tuttavia non appare condivisibile. Come emerso, infatti, dall'analisi delle evidenze scientifiche prodotte dall'ISS e dall'INRAN, gli esperimenti e le rilevazioni condotti sull'uomo ai fini di comprovare gli effetti di riduzione del tasso alcolemico di bevande a base di zuccheri e acidi hanno portato a risultati controversi, connotati da una variabilità molto elevata tale da non consentire di giungere a conclusioni certe. In particolare, alcuni studi mostrano che la somministrazione di fruttosio e glucosio non ha effetti né sull'intensità dell'intossicazione né sulla comparsa dei malesseri tipici dell'ubriachezza, quali cefalee e nausea. Inoltre emerge che, laddove è stato riscontrato un effetto significativo

nell'assunzione di una miscela di glucosio e fruttosio, esso è stato contestuale all'assunzione dell'alcool, tendendo a scomparire nell'ipotesi in cui intercorra un certo intervallo di tempo. Tuttavia gli stessi ingredienti mostrano un effetto significativo nelle alterazioni metaboliche dovute all'etanolo, riducendo il carico acido del sangue e in particolare dei chetoni, con la conseguente conclusione che l'assunzione di tali bevande può solo blandamente coadiuvare la disaggregazione dell'alcool, stimolando il metabolismo dell'alcool attraverso la stimolazione del ciclo di *Krebs* ottenuta con l'assunzione di acido citrico e zuccheri.

33. Considerati, dunque, gli studi scientifici di riferimento, il vanto di essere un prodotto indicato per ridurre gli effetti derivanti dall'assunzione dell'alcool, prospettato nei messaggi oggetto di valutazione, non può essere fondato sulle mere rilevazioni – peraltro di numero non consistente – effettuate dal professionista ed appare sproporzionato rispetto alle effettive caratteristiche della bevanda pubblicizzata, così come delineate nelle risultanze istruttorie, stante il limitato beneficio che essa può arrecare soltanto in determinate ipotesi di assunzione.

34. I messaggi, inoltre, risultano ingannevoli sotto altro profilo. Il professionista ha accreditato il prodotto anche tramite un apposito rinvio ad una collaborazione con l'Università di Milano, veicolando in tal modo l'idea di possibili sperimentazioni sul prodotto Equi nonché l'impiego dell'integratore in programmi di monitoraggio dei trattamenti per l'alcolemia. Nel corso dell'istruttoria, in realtà, è emerso che tale collaborazione è di fatto inesistente. Si trattava, infatti, di un mero progetto mai realizzato finalizzato allo studio delle c.d. bevande antisbornia.

35. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale contestata deve pertanto ritenersi ingannevole ex artt. 21, comma 1, lettera b), e 22. La diffusione di messaggi volti a promuovere Equi, come un prodotto avente effetti di riduzione dei livelli alcolemici e in grado di incidere sul benessere generale del corpo umano, senza alcuna documentazione scientifica a supporto di tali vanti, risulta, infatti, idonea a indurre in errore il consumatore medio sulle caratteristiche principali del prodotto, quali i risultati che si possono ottenere con il suo uso e i risultati di prove e controlli effettuati sul prodotto stesso. Inoltre, la citazione della collaborazione con l'ateneo milanese e il rinvio a studi sul prodotto è idonea ad indurre il consumatore medio in errore rispetto alla possibile approvazione indiretta ottenuta da Citosalus (21, comma 1, lettera c).

36. La pratica commerciale risulta altresì non conforme al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile da parte del professionista. Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe, infatti, richiesto a Citosalus una preventiva verifica circa la veridicità e attendibilità dei vanti pubblicizzati nei propri siti *internet* in merito ai risultati ottenibili dall'uso del prodotto, anche al fine di non esporre i consumatori a possibili comportamenti imprudenti dopo la sua assunzione (come, a mero titolo esemplificativo, la guida dell'autovettura).

37. In conclusione, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere b) e c), e 22 del Codice del Consumo, in quanto i messaggi pubblicitari lasciano intendere che l'integratore "Equi" sia un prodotto efficace e testato, destinato precipuamente ad essere assunto nelle ipotesi di ingestione di sostanze alcoliche al fine di contrastarne specificatamente gli effetti e di ridurre il tasso di alcool nel sangue.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

40. In considerazione delle condizioni economiche estremamente gravi in cui versa la società che ha registrato rilevanti perdite di esercizio nel 2010 e nel 2011 rispetto al modesto fatturato realizzato, nel caso di specie si ritiene congruo determinare la sanzione da comminare a Citosalus nella misura del minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle effettive caratteristiche, ai risultati conseguibili e alle proprietà dell'integratore "Equi" pubblicizzato;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Citosalus S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione;

b) di irrogare alla società Citosalus S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila) euro.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella